

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: Efficacia delle sentenze della Corte EDU e rimedi interni nel processo penale

- Giurisprudenza interna

Titolo: Intangibilità del giudicato e valore delle decisioni della Corte EDU: osservazioni

a prima lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011

Autori: MARIANGELA MONTAGNA

Sentenza di

Corte Costituzionale, Sentenza n. 113 del 2011

riferimento:

Parametro artt. 6 e 46 CEDU

convenzionale:

Parole chiave: processo penale; revisione; giudicato penale; efficacia sentenza Corte EDU.

1. Il tema oggetto di attenzione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, ha dato risposta ad un problema "aperto" sul fronte dei rapporti con l'ordinamento sovranazionale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla CEDU. In particolare, da tempo vi è l'esigenza di predisporre nel nostro ordinamento un rimedio processuale idoneo a realizzare una restituito in integrum per il cittadino, leso nei suoi diritti fondamentali a seguito di un processo penale il cui svolgersi sia stato giudicato "non equo" dalla Corte EDU. Su questo tema, malgrado le sollecitazioni da più parti provenute, l'inerzia del legislatore si è perpetrata per lungo tempo. A fronte dell'evidente lacuna legislativa, perciò, si trattava di trovare una soluzione volta a rendere effettiva, sul piano interno, la decisione dei giudici sovranazionali che accerti la violazione di una norma convenzionale nell'ambito di un procedimento penale. Molti, su questo punto sono stati i richiami ed i moniti rivolti al nostro Paese da parte del Comitato dei Ministri presso il Consiglio d'Europa affinché ci si dotasse di adeguate iniziative restitutorie per il soggetto che avesse visto riconosciuto dalla Corte di Strasburgo lo svolgimento a suo carico di un processo non equo. Richiami rimasti irrealizzati sul piano legislativo, ma che hanno trovato - come vedremo più avanti - importanti "riposte" sul piano giurisprudenziale e, dunque, a livello interpretativo, con tutti i limiti, però, che una tale operazione comporta.

ALE CIVE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Il tema, di centrale importanza nell'ambito dei rapporti sovranazionali, si dibatte tra due realtà apparentemente inconciliabili: da un lato, lo sbarramento del giudicato con le caratteristiche della definitività, intangibilità e irrevocabilità della sentenza, dall'altro le pronunce della Corte europea che, accertata la violazione di una norma convenzionale, devono poter trovare realizzazione effettiva. E tale è quella che consente di operare una *restitutio in integrum*, nel senso di rimuovere il processo "ingiusto" e consentire al ricorrente di essere giudicato *ex novo* attraverso una procedura "equa".

2. Il caso di specie

La sentenza costituzionale n. 113 del 2001 trae origine da un caso molto noto e discusso (c.d. caso *Dorigo*) su cui già più provvedimenti erano stati adottati sia dalla stessa Corte costituzionale, sia dalla Corte di cassazione.

Prima di accedere ad un'analisi dei principali profili interpretativi ed applicativi scaturenti dalla decisione in commento, è necessario (ed interessante) enucleare, seppure in estrema sintesi, i passaggi dell'intera vicenda per tentare di cogliere il laborioso cammino che in tale decisione è, poi, sfociato:

- la Corte d'assise di Udine, con sentenza del 3 ottobre 1994, divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996 aveva condannato *Dorigo* alla pena di 13 anni di reclusione per reati di terrorismo;
- *Dorigo* attivava il controllo dinanzi alla Corte di Strasburgo: all'epoca, non essendo ancora entrato in vigore il protocollo n. 11, concernente una serie di modifiche attinenti ai rimedi giurisdizionali dinanzi alla Corte EDU, la necessaria verifica e la conseguente determinazione del sussistere di una violazione dell'art. 6 CEDU, con condanna dell'Italia, fu assunta dalla Commissione EDU con decisione del 9 settembre 1998 in risposta al ricorso n. 33286 del 1996; in particolare, si giudicò non equo il processo, posto che la decisione era basata sulle dichiarazioni di coimputati che, al dibattimento, avvalendosi della facoltà di non rispondere, avevano impedito il realizzarsi del principio del contraddittorio nella formazione della prova;
- dopo il rapporto della Commissione EDU, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, posto l'accertamento del giudice sovranazionale, aveva promosso incidente di esecuzione al fine di valutare la legittimità della detenzione del condannato e, contestualmente, aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione della pena;
- la Corte d'assise di Udine aveva rigettato tale richiesta;
- la Corte di cassazione, aveva accolto il ricorso del p.m. proposto avverso la decisione di rigetto della Corte d'assise e, con sentenza del 1° dicembre 2006 (Cass., Sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1073) dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti del condannato, disponendone la liberazione. Questa pronuncia, in particolare, si rivelò in termini significativi ed innovativi, poiché enunciava il principio secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 CEDU e abbia riconosciuto il

PHR

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo";

- già prima dell'accennata sentenza della Corte di cassazione, il difensore del condannato aveva proposto richiesta di revisione dinanzi alla Corte d'appello di Bologna (in quanto giudice competente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633, comma 1 ed 11 c.p.p. ai fini della revisione) rilevando un contrasto di giudicati tra la decisione della Corte EDU (*rectius*: Commissione) e la decisione del giudice italiano pari a quello individuato dall'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., idoneo a far sorgere una richiesta di revisione:
- in quest'ambito la Corte d'appello bolognese (che tra l'altro, sospese l'ordine di esecuzione a carico di Dorigo, ancora prima della sentenza della Corte di cassazione) aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., "nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte Europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU";
- la q.l.c. fu dichiarata infondata con sentenza costituzionale n. 129 del 2008 (vd. dopo § 4);
- ripresa la trattazione del procedimento dinanzi alla Corte d'appello bolognese, è stata nuovamente eccepita (dal procuratore generale) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., ma questa volta con riferimento agli artt. 117 Cost. e 46 § 1 CEDU.

3. Le norme di riferimento nella CEDU e gli obblighi fissati circa l'esecuzione delle sentenze dei giudici di Strasburgo

Nell'ambito della Convenzione, l'art. 46 § 1 CEDU, relativo alla forza vincolante ed all'esecuzione delle sentenze, prevede che "le Alte parti contraenti si impegn(i)no a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti". La medesima norma, poi, attribuisce determinati poteri di controllo sull'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo al Comitato dei Ministri. Poteri, questi ultimi, rafforzati a seguito delle modifiche apportate all'art. 46 CEDU dall'art. 16 Protocollo n. 14, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. 15 dicembre 2005, n. 280.

Inoltre, l'art. 41 CEDU prevede che qualora la Corte riscontri eventuali violazioni della Convenzione o dei suoi Protocolli e "se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

Posto, dunque, a carico dello Stato contraente, l'obbligo sul piano internazionale, *ex* art. 46 Cedu, di fare cessare il comportamento illecito e di provvedere alla riparazione in favore della vittima, con piena libertà nella scelta dei mezzi per adempiervi, l'Italia è intervenuta con la c.d. "Legge Pinto" (l. 24 marzo 2001, n. 89) nel cui ambito è prevista un'equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo¹. Si è sviluppato, poi, un intervento legislativo con cui si sono previsti alcuni adempimenti del Presidente del Consiglio di comunicazione alle Camere delle pronunce della Corte EDU (l. 9 gennaio 2006, n. 12). Tutte iniziative, però, che sul piano dell'effettività dei diritti CEDU non hanno dato reale soddisfazione.

_

THE STATE OF THE S

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

4. Segue: l'orientamento "recente" della Corte EDU

Per riuscire a dare un quadro pressoché completo del panorama normativo e giurisprudenziale sottostante la sentenza in commento, va ricordato come, soltanto di recente, in seno alla Corte EDU, si è sviluppata una prassi giurisprudenziale in base alla quale i giudici di Strasburgo indicano specificamente l'ambito di intervento per i singoli Stati membri "necessitato" dall'accertamento di una violazione delle norme convenzionali e l'esigenza di un rinnovamento del processo o di una sua riapertura al fine di rimuovere "concretamente" il pregiudizio apportato al cittadino ricorrente (v. Corte EDU, 11 dicembre 2007, Cat Berro c. Italia; Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia). Un "attivismo", quello ora accennato, espresso dai giudici di Strasburgo prevalentemente per ciò che attiene alla violazioni dei diritti fondamentali afferenti al processo penale (in particolare, all'art. 6 CEDU) e che si colloca in posizione peculiare all'interno dell'analisi del ruolo della Corte quanto al contenuto dell'obbligo di esecuzione (sul punto, v. M. DE SALVIA, L'obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte Europea e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo - R.E. Kostoris, Torino, 2008, 73 ss.) perché se, da un lato, rappresenta qualcosa di più rispetto a quella giurisprudenza arroccatasi sul principio per il quale le decisioni CEDU avrebbero soltanto valore declaratorio rimandando al Comitato dei Ministri il compito di individuare specificamente il contenuto dell'obbligo a carico dello Stato, dall'altro lato, in tema di diritti patrimoniali la giurisprudenza sovranazionale si spinge oltre, sino ad indicare allo stato condannato l'alternativa tra restituire il bene illegittimamente sottratto o versare un indennizzo corrispondente al valore di mercato dello stesso.

Più in generale, si può affermare che i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale sono mutati anche in ragione del diverso modo con cui la Corte EDU ha operato, rispetto al passato, al fine di garantire l'esecuzione delle proprie sentenze: l'indicazione nelle proprie decisioni di quali misure di carattere generale o individuale (v., ad esempio, Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*; Corte EDU, 10 novembre 2004, *Sejdovic c. Italia*) fossero necessarie per assicurare, in quella fattispecie sottoposta all'attenzione dei giudici sovranazionali, l'obbligo di esecuzione previsto dall'art. 46 CEDU ha inevitabilmente prodotto delle conseguenze sulla "reazione" e gli obblighi dello Stato membro.

5. Proposte sul piano legislativo e rimedi sul piano giurisprudenziale

Al fine di trovare soluzione idonea a rispondere alle sollecitazioni da più parti provenienti a livello europeo (Raccomandazioni del Comitato dei Ministri e Corte EDU), si sono sviluppati dei tentativi sul piano legislativo per realizzare gli strumenti di "rimozione" concreta delle violazioni CEDU accertate dalla Corte di Strasburgo, alcuni focalizzati sulla possibilità di inserire un "nuovo" caso di revisione tra quelli già previsti dal codice di rito collegato all'accertata violazione dell'art. 6 CEDU (si veda, ad esempio, il Disegno di legge n.1440 – Alfano – XVI° Legislatura – Senato 10 marzo

PHR

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

2009 o il Disegno di Legge n. 1797 – Prodi – XV° Legislatura – Senato 18 settembre 2007) altri, volti a prevedere un rimedio, diverso dalla revisione, per i casi di accertata violazione dei diritti sanciti in CEDU con predeterminazione di criteri per l'individuazione del giudice competente a decidere e previsione del "potere del giudice di valutare la congruità della violazione rispetto all'effettiva incidenza della stessa sull'esito del giudizio e di sospendere il titolo esecutivo" (v. art. 104.8 della Bozza di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, elaborato dalla Commissione Riccio per la riforma del codice di procedura penale - 27 luglio 2006).

Nessuno degli accennati tentativi legislativi di inserire il necessario rimedio è, stato, mai "tradotto" in legge. Di fronte alla sostanziale colpevole inerzia del legislatore, in questi ultimi anni, si sono elaborate molteplici soluzioni a livello interpretativo da parte della giurisprudenza "interna" per far fronte all'esigenza di "composizione" delle accertate violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU nel processo penale. Soluzioni, quelle che accenneremo, nate tutte dall'esigenza di sopperire al vuoto normativo e, contestualmente, rispondere alle sollecitazioni sempre più specifiche e mirate dei giudici di Strasburgo.

Su questo fronte, posto lo sbarramento dato dal giudicato, si sono registrate, sostanzialmente due, alternative. La prima inerente l'ambito applicativo dell'art. 670 c.p.p. e, dunque, la possibilità di sospendere l'esecuzione del provvedimento, disponendo, se del caso, la liberazione dell'interessato (in tal senso, v. Cass., Sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, cit.; Trib. Roma, 25 settembre 2006, Bracci, in *Cass. pen.*, 2007, 242), l'altra vertente sulla possibilità di adire il rimedio straordinario predisposto dall'art. 625-bis c.p.p. (Cass., Sez. V, 11 febbraio 2010, Scoppola, in *CED Cass.*, 247244; Id., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in *Cass. pen.*, 2009, 1457; nonché Cass., Sez. I, 18 gennaio 2011, Raffaelli, in *CED Cass.*, 249328, che nega l'operatività di tale strumento "riparatore" a fronte di una violazione delle norme CEDU "lamentata" dal ricorrente ma non dichiarata da una sentenza della Corte di Strasburgo). Ulteriore possibilità per assicurare una specifica misura riparatoria in caso di processi contumaciali seguiti da declaratoria di condanna da parte della Corte EDU è stata individuata nella restituzione in termini configurata dall'art. 175, comma 2, c.p.p. (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2008, A.A., in *CED Cass.*, 239141; Id., Sez. V, 15 novembre 2006, C.B.F., in *CED Cass.*, 235446).

6. La precedente sentenza della Corte costituzionale: sent. n. 129 del 2008

Già con una precedente sentenza la Corte costituzionale era intervenuta sull'argomento. In quell'occasione, era stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 630, comma 1, lett. a), c.p.p., in relazione agli artt. 3, 10, 27 Cost. In particolare, i giudici costituzionali erano chiamati a valutare la conformità a Costituzione della norma processuale "nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo".

THE CONTROL OF THE CO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

In quell'occasione, la Corte costituzionale dichiarò infondata la questione di legittimità, pur sottolineando l'"assenza di un apposito rimedio, destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi (anche attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi protocolli" e la "evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni" alla CEDU (punto 3 del *Considerato in diritto*).

In particolare, i giudici costituzionali, sulla base delle eccezioni mosse dal giudice *a quo*, evidenziarono come il contrasto che legittima la revisione non concerne la "difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale", bensì "nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato accadimento della vita", essenziale ai fini della ricostruzione della responsabilità penale, "può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili" (punto 4.1. del *Considerato in diritto*).

7. La "svolta": la sentenza costituzionale n. 113 del 2011

Del tutto diverso, questa volta, l'esito della Consulta. Premesse le differenze con la precedente questione di legittimità costituzionale sia per quanto attiene all'oggetto (ora più ampio: non soltanto il primo comma, lett. a) dell'art. 630 c.p.p., ma la norma nella sua interezza) sia per ciò che concerne il parametro di costituzionalità invocato dal giudice *a quo* (artt. 117, comma 1, Cost. e 46 CEDU) ed alle argomentazioni apportate, i giudici costituzionali sono giunti alla declaratoria di illegittimità dell'art. 630 c.p.p. "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 § 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Per giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale, riprendendo l'impostazione seguita nell'ordinanza di rimessione, fa riferimento al tradizionale schema, emerso a seguito delle sentenze costituzionali n. 348 e 349 del 2007 e più volte confermato dalle successive sentenze della Consulta (da ultimo v. sent. cost. n. 80 del 2011) secondo il quale le norme CEDU sono da considerarsi come "norme interposte" - nel significato loro attribuito dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU - e tali da integrare il parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma 1, Cost, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. In questa prospettiva, la Corte costituzionale, nella decisione in commento, ha evidenziato come la stessa Corte di Strasburgo, nelle proprie decisioni, abbia più volte richiamato l'attenzione dei singoli Stati di rispettare l'obbligo di conformarsi alle decisioni dei giudici sovranazionali facendo esplicito richiamo alla possibilità di una *restituito in integrum* data dalla riapertura del processo (v. *infra* § 4).

Un'impostazione giurisprudenziale, quella sin qui accennata, che, agli occhi della Consulta è apparsa come interpretazione delle norme CEDU da far "vivere" all'interno del nostro ordinamento, valutandone la compatibilità con i principi costituzionali.

A questo riguardo, il "dilemma" cui la Corte costituzionale si sente chiamata a rispondere è tra il rispetto della Convenzione e dei diritti fondamentali dell'individuo, da un lato, ed il giudicato della

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

decisione interna, dall'altro. La soluzione è che, pur consapevoli della "indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata", non è contrario ai principi costituzionali ammettere il venir meno degli effetti preclusivi del giudicato a fronte di lesioni dei diritti fondamentali dell'individuo sanciti dall'art. 6 CEDU e riprodotti, tra l'altro, nell'art. 111 Cost. (punto 8 del *Considerato in diritto*).

Ciò posto, la revisione, quale strumento straordinario di impugnazione capace di travolgere il giudicato, "costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al parametro evocato" (punto 8 del *Considerato in diritto*).

Ne consegue, pertanto, non soltanto una precisa scelta da parte della Consulta in favore del rispetto degli obblighi internazionali e del rispetto dei diritti fondamentali nel processo sanciti, tra l'altro, anche in Costituzione, a discapito del "giudicato", di cui, comunque, richiamato il valore, non si rinviene una "copertura" costituzionale che ostacoli l'efficacia delle norme CEDU. Ma vi è anche l'indicazione rivolta al legislatore circa la necessità di intervenire sul tema, ferma restando la libertà nell'individuare le modalità che riterrà più adeguate per conformarsi alle sentenze della Corte EDU. La decisione costituzionale n. 113 del 2011, sicuramente apprezzabile per il passo avanti compiuto nei rapporti con l'ordinamento sovranazionale e per aver colmato un vuoto non ulteriormente differibile, lascia, però, aperti taluni problemi interpretativi. Tant'è che la Corte costituzionale tenta di elaborare alcune linee-guida nel ricorso alla revisione connessa all'efficacia delle sentenze della Corte EDU, evidenziando come essa non sarà possibile nei casi in cui la violazione alle norme convenzionali consista nell'inosservanza del principio di ragionevole durata, considerato che la riapertura del processo "approfondirebbe l'offesa".

Inoltre, i giudici costituzionali sottolineano in qual modo il giudice della revisione dovrà apprezzare, oltre che la natura oggettiva della violazione accertata, anche "le indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta" (punto 8 del *Considerato in diritto*).

A ciò si aggiungano le peculiarità che caratterizzano il "tradizionale" istituto della revisione che dovrà essere diversamente "calibrato" ove faccia seguito alle decisioni della Corte EDU e miri a dare ad esse efficacia. Invero, la revisione, così come strutturata nel nostro ordinamento, è rimedio attivabile al solo fine di ottenere il proscioglimento del condannato. Si tratta di un limite all'ammissibilità della richiesta, codificato nell'art. 631 c.p.p. e ripreso nell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. Mentre, la riapertura del processo quale conseguenza dell'accertata violazione di un processo equo non implica tale prognosi, né un necessario diverso e contrapposto esito del "nuovo" processo. Di ciò è ben consapevole la Corte costituzionale quando ricorda come la revisione che, dopo la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p., seguirà alle sentenze della Corte EDU non dovrà superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 631 c.p.p., né troveranno applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 637 c.p.p. in base ai quali l'accoglimento della richiesta di revisione determina il proscioglimento dell'interessato ed il proscioglimento non può basarsi esclusivamente su una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

Fondamentale, poi, per i nuovi orizzonti applicativi che si prospettano è quanto evidenziato dai giudici costituzionali a proposito del rapporto tra vizi processuali e giudicato: nell'ipotesi di revisione connessa all'obbligo di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU, invero, "il giudice

ALE OF THE PROPERTY OF THE PRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

della revisione valuterà anche come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte europea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli atti processuali alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i conseguenti provvedimenti per eliminarli" (punto 8 del *Considerato in diritto*).

In definitiva, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, ha certamente (e, si può ben dire, *finalmente*) colmato una lacuna dell'ordinamento interno, compiendo un passaggio importante verso un completo ed integrato sistema di tutela "effettiva" dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU. Il rilievo da attribuire a tale decisione, poi, va ben oltre la sua collocazione nell'ambito del dialogo tra Corti che pure in altri momenti e settori del processo penale si è potuto registrare. Quest'ultima sentenza definisce un ambito più vasto, facendo leva sull'art. 46 CEDU ed attiene non ad un singolo profilo operativo dell'art. 6 CEDU, ma a tutte le possibili e future violazioni dell'equo processo che saranno accertate dalla Corte EDU.

Precedenti giurisprudenziali interni:

Corte cost., sent. n. 129 del 2008

Riferimenti bibliografici

CARTABIA M., La CEDU e l'ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in All'incrocio tra Costituzione e Cedu, a cura di R. Pin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Torino, 2007, 1 ss.

CHIAVARIO M., Giusto e processo "iniquo": la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva), in Giur. cost., 2008, 1522.

MITJA GIALUZ, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1844.

UBERTIS G., Conformarsi alle Condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile, in Argomenti di procedura penale. III, Milano, 2011, 29 ss.

UBERTIS G., L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale, in Argomenti di procedura penale. III, Milano, 2011, 57 ss.

(30 maggio 2011)